

Convenzione

per corso Master Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)

TRA

L'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del C.d.A.,

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, C.F. 06909360635, con sede in via Sergio Pansini, n. 5 – CAP 80131 Napoli, in persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata “Soggetto Ospitante”;

PREMESSO

- che l'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO è autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 20 aprile del 2006 (GU n. 118 el 23.5.2006 – Suppl. Ordinario n. 125) ad istituire un corso per “ASO”, corso Autofinanziato L.R. 19/87 n. 95 del 13/10/2008 la cui attività formativa sarà erogata presso la sede dell'Associazione;
- che tale corso prevede **300 ore complessive di stage/tirocinio formativo** e di orientamento per gli allievi iscritti;
- che la Università Telematica Pegaso ha i requisiti correlati alle attività corsuali;
- che la Università Telematica Pegaso si rende disponibile a stipulare una convenzione per disciplinare l'ospitalità degli studenti iscritti al corso nel cui ambito il tirocinio è promosso in un numero massimo di 20 tirocinanti;
- che la finalità di detti tirocini non è direttamente quella di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro ma permettere agli allievi di acquisire una esperienza formativa e confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e con le modalità di risposta dell'Istituzione;
- che la realizzazione del tirocinio non comporta per la Università Telematica Pegaso e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione;

Le parti come sopra rappresentante, riconosciute vere le premesse, stipulano quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento in numero non superiore a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142 e comunque previa disponibilità da valutare al momento della richiesta di accoglimento.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, All. 1, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante,
- b) il nominativo del tutor accademico e di quello aziendale,
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, da concordare col tutor aziendale, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

L'Università Telematica Pegaso assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL nonché per la responsabilità civile presso primaria compagnia assicurativa operante nel settore; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, che provvederà a tutti gli adempimenti previsti per tale fattispecie.

Art. 4

Pegaso si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La ARES "Associazione Ricerca e Sviluppo" si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e a fornire i DPI ai propri corsisti, qualora esposti a rischio.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi a cui è tenuto, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto proponente, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della stipula senza rinnovo tacito;

Pegaso, con lettera raccomandata a/r ed almeno 30 giorni prima della scadenza, può proporre il suo rinnovo per un' altra annualità.

Indipendentemente dal riscontro alla richiesta di rinnovo viene comunque garantito il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

Le parti contraenti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 196/2003.

Art. 9

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, "Regolamento" o "GDPR") e che abroga la Direttiva 95/46/CE, i Dati Personali del Soggetto Ospitante, messi a disposizione dell'Ateneo, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ateneo.

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è L'Università Telematica Pegaso, con sede legale in Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132 Napoli, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dall'Università Telematica Pegaso potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipegaso.it.

L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'Università Telematica Pegaso è dpo@unipegaso.it.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li,

Per l'Università Telematica Pegaso
Il Presidente del CdA
Dott. Danilo Iervolino

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani
